# REGOLAMENTO (CE) N. 2767/98 DELLA COMMISSIONE

**del 21 dicembre 1998**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2633/98 [4], stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;

considerando che per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale senza tuttavia superare il massimale previsto dal programma annuo; che, qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2300/97 è modificato come segue:

è inserito il seguente articolo 4bis:

«*Articolo 4bis*

I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 10 %, fermo restando tuttavia il massimale totale del programma annuo e senza che la partecipazione comunitaria al finanziamento del programma di cui all'articolo 3 superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.
[2] GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 1.
[3] GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4.
[4] GU L 333 del 9. 12. 1998, pag. 23.